



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Fallimentare

Il giudice, visto il ricorso ai sensi dell'art. 14-ter L. 3/2012 proposto il 30-4-2019 da Dini Iacopo e Martinelli Simona, assistiti dall'avv. Gianluca Rossi, ed esaminata la documentazione allegata;

vista l'attestazione ai sensi dell'art. 14-ter comma III L. 3/2012 del professionista nominato dall'OCC presso l'ODCEC di Lucca, dr. Stefano Biancalana;

rilevato che i ricorrenti si impegnano espressamente a destinare le entrate dei prossimi quattro anni, ed in particolar modo i rispettivi redditi da lavoro dipendente, al soddisfacimento del ceto creditorio, ex art. 14-undecies L. 3/2012, nella parte in cui eccedono le loro necessità di mantenimento, che indicano in €. 2900,00 mensili;

rilevato che i ricorrenti sono proprietari degli immobili analiticamente descritti in ricorso, che andranno celermente liquidati con procedura competitiva, non essendo ipotizzabile la vendita a trattativa privata;

che la ricorrente Martinelli è altresì proprietaria di un autoveicolo tg. ZA831YH, immatricolato nel 1998, che andrà parimenti liquidato;

ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012, e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

dichiara aperta la procedura di liquidazione, e nomina liquidatore il dr. Stefano Biancalana, con studio in Viareggio (LU), che provvederà agli adempimenti di cui agli art. 14-sexies e seguenti L. 3/2012;

dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

in particolar modo dispone la sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio già effettuato da parte del creditore Ghilardi Marco;

l'accordo di pagamento rateale con la F.lli Maffei s.n.c. del 30-6-2018 invece non potrà più essere adempiuto per la natura concorsuale del presente procedimento, derivandone un credito che verrà soddisfatto in ragione della graduazione dei crediti;

poiché il ricorrente Dini percepisce uno stipendio mensile di circa €. 1100,00 netti per 14 mensilità, e la ricorrente Martinelli uno stipendio mensile netto di circa €. 1800,00 mensili per quattordici mensilità, determina la quota necessaria al loro mantenimento in €. 2000,00 mensili per dodici mensilità fino all'effettivo rilascio dell'abitazione, oggetto di liquidazione, ed in €. 2400,00 dopo il rilascio, dovendo pagare un affitto, e dispone che la parte eccedente, ivi comprese tredicesime e quattordicesime per intero, venga accantonata dal liquidatore per il soddisfacimento dei creditori;

dispone che i pagamenti previsti dal programma di liquidazione siano effettuati in rate semestrali dal liquidatore, il quale potrà in essere ogni iniziativa utile ad assicurare il massimo soddisfacimento dei creditori;

ordina ai ricorrenti la consegna al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sull'autoveicolo meglio descritti in ricorso;

dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca 14/05/2019

Il Giudice
dott. Giacomo Lucente

